



COMUNE DI CRESPADORO
Provincia di Vicenza

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**
AGGIORNATO CON DISPOSIZIONI ARERA
(Delibera 15/2022)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2022
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. del

Modifiche apportate al Regolamento, in:

All'art. 10 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

Vengono effettuate le seguenti modifiche:

Al comma 2° viene eliminata tutta la frase:

~~"A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal Comune, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.~~

~~Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta."~~

Vengono eliminati i commi 3 e 4:

~~"3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.~~

~~4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune."~~

E sostituiti con i seguenti nuovi commi:

3. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo ed avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via pec al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41.

5. Per comunicare tale scelta, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e delle superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.

6. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione ai fini tari. Per le utenze

non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.

7. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo al recupero entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo a mezzo pec al Comune ed al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro la data del 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore provvederà a dare comunicazione al Comune dell'esito della richiesta.

9. Le utenze non domestiche devono presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio di ogni anno la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. La comunicazione deve avvenire tramite pec o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e contenere i seguenti dati:

1. i dati identificativi dell'utente: denominazione societaria, codice fiscale e partita IVA;
2. recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
3. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
4. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
5. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica distinti per codice EER effettivamente avviati a recupero o al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla /e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
6. i dati identificativi dell'impianto o degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, P.Iva, o codice fiscale, localizzazione, attività svolta) allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale comunicazione, il Comune trasmette all'utenza non domestica l'esito della verifica.
8. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

All'art. 18 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Il comma 6 viene eliminato:

~~"6. Per le abitazioni occupate stabilmente da persone anagraficamente non residenti nel Comune, si assume come numero di occupanti quello dichiarato dall'utente o in mancanza, quello di una unità ogni 52 mq. con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile."~~

Il comma 7 viene così modificato:

7. Per gli alloggi destinati a civile abitazione di proprietà di persone giuridiche o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche e occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti, si assume come numero degli occupanti:

- quello risultante dall'anagrafe nel caso di soggetti residenti;
- ~~quello dichiarato dall'utente o in mancanza, quello di una unità ogni 52 metri quadrati di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile, nel caso di soggetti non residenti.~~
- **quello previsto per le seconde abitazioni.**

Il comma 8 viene eliminato

~~8. Per gli alloggi destinati a civile abitazione di proprietà di persone giuridiche o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche, non stabilmente occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti quello di una unità ogni 52 metri quadrati di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile.~~

All'art. 21 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Il comma 2 viene così modificato:

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ~~entro il 30 giugno dell'anno successivo~~ **entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento.**

All'art. 30 - RISCOSSIONE

Il comma 3 viene eliminato:

~~"3. I soggetti passivi della tari effettuano il versamento secondo le scadenze stabilite dal Comune in apposito provvedimento, nel rispetto della normativa vigente."~~

E sostituito con il seguente nuovo comma:

3. Come disposto dalla delibera Arera n. 15/2022, l'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.

Viene inserito il nuovo comma 3bis:

3bis. I soggetti passivi della tari effettuano il pagamento degli importi dovuti in due rate aventi cadenza semestrale come indicato nella delibera di approvazione delle tariffe.

All'ART. 31 - DICHIARAZIONE TARI

Il comma 3 viene così modificato

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, ~~entro il 30 giugno successivo alla~~ **entro 90 giorni dalla** data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica o PEC allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data di invio della email , pec..

Viene inserito il nuovo comma 3bis

3bis. Nel modello di dichiarazione predisposto dal Comune è indicato il sito dell'Ente Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti in cui reperire tutte le informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, di trasporto, spazzamento e lavaggio strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e le indicazioni per reperire la Carta di qualità.

Il comma 4 viene così modificato:

"4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di

~~variazione entro il termine del 30 giugno successivo a quello nel quale si sono verificate le~~
~~modificazioni~~ **dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni solari da quello nel quale si**
sono verificate le modificazioni, fatto salvo il caso, per i soggetti residenti nel comune, la variazione
riguardi il numero degli stessi."

Il comma 5 viene così modificato:

"5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, numero di telefono/cellulare ed email **e recapito di posta elettronica;**
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- **Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero dei componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;**
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi (quali badanti, colf, ospitati);
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; **in caso di cessazione l'indirizzo e il recapito di posta elettronica per l'invio di eventuali conguagli;**
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali **opportunamente documentata;**
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati; in caso di cessazione **l'indirizzo e il recapito di posta elettronica per l'invio di eventuali conguagli;**
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni."

Il comma 6 viene eliminato

~~"6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno successivo alla cessazione stessa il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio."~~

E sostituito con il nuovo comma:

"6. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla delibera di Arera n.15 del 2022; entro 30 giorni dall'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, verrà rilasciata al contribuente una ricevuta, quale attestazione della presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. In sede di primo invio della bolletta Tari viene comunicato il numero di utenza assegnato al contribuente, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari."

Viene inserito il comma 6bis:

6bis. Le dichiarazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nel termine di 90 giorni solari dalla data di cessazione dell'utilizzo dei locali e delle aree scoperte, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine suindicato il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Il comma 7 viene così modificato:

~~"7. Nel caso di decesso del contribuente d'ufficio si provvederà ad intestare la tassa ad uno dei familiari conviventi o degli eredi dello stesso. i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione con indicazione del nuovo intestatario dell'utenza e degli elementi che determinano l'applicazione della tassa."~~

Il comma 8 viene eliminato:

~~"8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della previgente normativa eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212."~~

E viene sostituito dal nuovo comma:

8. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Viene inserito il comma 8bis

8bis. Nei casi di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della tari, così come disciplinati nei precedenti commi 6bis e 8 , il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 6.

Viene inserito il nuovo art. 31bis - **RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

"ART. 31bis

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione Tari di cui all'art. 31, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 30.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. I moduli per il reclamo scritto e la domanda di rettifica degli importi contengono i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica e pec, al quale inviare il reclamo o la domanda di rettifica;
- b) i dati del contribuente:
 - nome, cognome e codice fiscale;

- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo o la domanda di rettifica;
- il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica e pec;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione tariffe e rapporto con gli utenti)
- il codice utente, presente nell'avviso di pagamento annuale;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga gli elementi indicati al comma precedente.

4. Con riferimento alle richieste di informazioni e di reclamo, il Comune invia al contribuente richiedente una motivata risposta, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, contenente:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata;

Il Comune, nel caso di richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati provvede ad inviare risposta al contribuente entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, riportando i riferimenti della stessa, la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso, Corte di Giustizia tributaria competente, nonché le relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a Tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al presente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui, con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006 n. 296. La risposta è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata."

All'art. 40 - NORME FINALI E DI RINVIO

Il comma 1 viene così modificato:

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili **ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1 comma 527 L. 27.12.2017 n. 205.**

All'art. 41 - ENTRATA IN VIGORE

L'art. 41 viene così modificato:

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio **2022. 2023.**